



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 5/ s.s. 2026-2027

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Avv. Andrea Gritti

Avv. Stefano Schiavone

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **29 settembre 2026** alle ore 17.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario, ha emesso la seguente:

DECISIONE

Con atto di deferimento del 29 luglio 2026, la Procura Federale ha deferito il sig. Otari Kilasonia contestandogli la violazione dell'art. 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, nonché dell'art. 27, lett. f), del medesimo Regolamento, per avere, durante l'incontro di Serie A disputato il 12 aprile 2026 tra US Roma Rugby SSD R.L. e Polisportiva Paganica Rugby ASD, colpito il direttore di gara Simone Pellicanò con una spallata alla parte alta della schiena, qualificando la condotta come aggressione o comunque atto violento nei confronti di un ufficiale di gara e contestando altresì l'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 10, lett. c), del Regolamento.

La Procura Federale ha fondato l'incolpazione sulla segnalazione trasmessa dal direttore di gara il 16 aprile 2026, sul relativo filmato, sul referto arbitrale e sui verbali delle audizioni del direttore di gara e dei giudici di linea.

La difesa, con memoria depositata il 31 luglio 2026, ha contestato la ricostruzione accusatoria, deducendo l'accidentalità del contatto, l'assenza di un intento aggressivo, l'insufficienza della prova in ordine alle conseguenze fisiche lamentate e l'insussistenza dell'aggravante dei futili motivi. In via subordinata ha chiesto la riqualificazione della condotta e l'applicazione della sanzione minima, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti.



TRIBUNALE FEDERALE

All'udienza del 29 settembre 2026 erano presenti il Sostituto Procuratore federale, avv. Carlo Fiumanò, l'avv. Luigi Caccia, il deferito personalmente e l'interprete di lingua georgiana. La difesa ha rinunciato alle eccezioni preliminari già formulate e ha insistito per l'esclusione della volontarietà e, in subordine, per l'applicazione del minimo sanzionatorio. La Procura Federale ha insistito per l'affermazione di responsabilità e per la sanzione di un anno di interdizione.

Motivi della decisione

La responsabilità disciplinare del deferito risulta provata con il grado di ragionevole certezza richiesto nel procedimento sportivo, sulla base della valutazione complessiva degli elementi acquisiti.

Il direttore di gara ha riferito di essere stato colpito alle spalle, in prossimità di un punto d'incontro, mentre era intento a osservare lo svolgimento della fase di gioco. Ha precisato di non avere percepito nell'immediatezza l'esatta dinamica del contatto e di avere pertanto proseguito la gara, annotando tuttavia il minuto dell'episodio e verificando successivamente le immagini disponibili.

La mancata percezione immediata dell'autore o della volontarietà del gesto non rende inattendibile la successiva ricostruzione, poiché il direttore di gara si trovava di spalle e l'episodio si è svolto in una zona centrale del campo, in prossimità di una ruck. La circostanza che i giudici di linea non abbiano assistito direttamente al contatto è parimenti compatibile con la collocazione dell'episodio e con la concitazione dell'azione.

Il filmato, esaminato unitamente alle dichiarazioni raccolte, consente di attribuire il contatto al giocatore n. 6 della Polisportiva Paganica Rugby, identificato nel deferito. Dalla sequenza emerge che, dopo l'intervento su un avversario, il giocatore proseguiva la propria traiettoria venendo a contatto con il direttore di gara, che si trovava davanti a lui e con le spalle rivolte verso la direzione di provenienza.

Il contatto non può essere ricondotto a un episodio neutro o irrilevante della normale dinamica agonistica. Anche volendo escludere la prova di una deliberata finalità lesiva, la condotta integra quantomeno un comportamento fisico consapevole e incompatibile



TRIBUNALE FEDERALE

con i doveri di lealtà, correttezza e rispetto propri del tesserato nei confronti dell'ufficiale di gara. La prosecuzione della partita e le successive scuse riferite dalla difesa non eliminano la rilevanza disciplinare del fatto, potendo essere valutate esclusivamente nella graduazione della sanzione.

La responsabilità deve pertanto essere affermata in relazione alle violazioni contestate degli artt. 20, comma 1, e 27, lett. f), del Regolamento di Giustizia FIR, senza necessità di qualificare la condotta come aggressione dolosa in senso più grave di quanto risulta provato.

L'aggravante contestata non può essere riconosciuta.

Nel fascicolo non risultano elementi sufficienti per individuare la causa psichica concreta del gesto, né è stata raggiunta la prova che il contatto sia stato determinato da un motivo banale, pretestuoso o sproporzionato, assunto quale occasione per uno sfogo ingiustificato nei confronti del direttore di gara.

La mera collocazione dell'episodio nel corso della gara, così come la sua eventuale estraneità alla necessità tecnica dell'azione, non dimostra da sola la sussistenza dell'aggravante. Occorre distinguere la prova dell'illecita condotta dalla prova del motivo specifico che l'avrebbe determinata. Nel caso concreto quest'ultima prova manca.

L'esclusione dell'aggravante è coerente con il principio secondo cui la contestazione dei futili motivi richiede l'accertamento sia della sproporzione tra condotta e motivo, sia della riconducibilità di tale sproporzione a un moto interiore assolutamente ingiustificato; la sola descrizione del contesto fattuale non è sufficiente a colmare tale lacuna probatoria.

La documentazione acquisita dimostra che il direttore di gara avvertì dolore alla testa e alla parte alta della schiena e che riferì un temporaneo disturbo, gestito con antidolorifici e successivamente regredito.

Non risultano tuttavia prodotti referti di pronto soccorso, certificazioni specialistiche o esami strumentali idonei a comprovare una lesione grave o un colpo di frusta



TRIBUNALE FEDERALE

clinicamente accertato. La stessa segnalazione del direttore di gara riferisce che egli non si recò al pronto soccorso e che il dolore si risolse nei giorni successivi.

L'assenza di documentazione sanitaria non esclude il contatto fisico né la sua rilevanza disciplinare, ma impedisce di attribuire al fatto una maggiore gravità sulla base di una lesione non adeguatamente documentata. Tale elemento deve quindi essere valutato a favore del deferito nella determinazione della sanzione.

La condotta accertata è obiettivamente grave, poiché ha coinvolto un ufficiale di gara durante lo svolgimento della competizione e ha inciso sul dovere di rispetto dell'autorità arbitrale. La sanzione deve tuttavia essere individualizzata in relazione alla concreta offensività del fatto e agli elementi effettivamente provati.

A favore del deferito il Tribunale considera: l'assenza di prova di un movente personale o di un intento specificamente lesivo; la collocazione del contatto all'interno di una fase di gioco concitata; la mancata interruzione della gara; l'assenza di una documentazione sanitaria attestante lesioni gravi; la riferita cessazione dei disturbi in breve tempo; l'atteggiamento collaborativo manifestato in udienza; le scuse rivolte nell'immediatezza secondo quanto riferito dalla difesa; nonché l'assenza, dagli atti esaminati, di precedenti disciplinari a carico del tesserato.

Tali elementi non elidono la responsabilità, ma giustificano il riconoscimento delle circostanze attenuanti e una riduzione della sanzione rispetto al minimo ordinariamente correlato alla fattispecie, indicato in sei mesi di interdizione. Il minimo editale non può essere applicato in modo automatico quando la concreta gravità del fatto risulti significativamente ridimensionata dagli elementi sopra indicati e quando siano riconosciute circostanze attenuanti idonee a incidere sulla misura della sanzione.

Alla luce del complessivo bilanciamento tra la gravità della violazione e gli elementi favorevoli, appare equa, proporzionata e adeguata alla funzione disciplinare la sanzione di quattro mesi di interdizione.

Il Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo

PQM

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

ritenuta la responsabilità del sig. KILASONIA OTARI in ordina al capo di incolpazione lo condanna alla sanzione di mesi 4 (quattro) di interdizione per le violazioni di cui agli artt. 20.1 e 27 lett. f).

Manda alla Segreteria del Tribunale Federale per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Roma, 29 settembre 2026

Il Presidente
Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 01/10/2026

PUBBLICATA

N. 01/10/2026

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it